

Rep. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

~~Contratto di Fornitura in service full risk di apparecchiature ed  
attrezzature per Diagnostica di Immunoistochimica occorrenti  
all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, suddiviso in 5 Lotti, per la durata  
di anni tre + uno.~~

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di

\_\_\_\_\_, tra l' \_\_\_\_\_ Partita IVA

\_\_\_\_\_ nella persona del Suo Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ e residente per la carica

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

e la Ditta \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_, via

C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario”), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di

in persona del Sig. \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a conoscenza delle parti,

l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta per la fornitura in

service full risk di apparecchiature ed attrezzatura per Diagnostica di

Immunoistochimica, suddiviso in 5 Lotti Codice Gara xxxxx ai sensi del D.

Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, importo presunto a base d'asta

pari ad euro 900.000,00+300.00,00 per un periodo contrattuale di 3 + 1 anno;

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato aggiudicato alla Ditta \_\_\_\_\_ ;

- Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;

- Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contratta con l'ente \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) e con validità sino al \_\_\_\_\_ ; (Doc. Allegato n. \_\_\_\_\_)

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente

recepite nel presente contratto.

**ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.**

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;
- c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;
- e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) dal decreto legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
- g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno

emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura in servizio full risk di apparecchiature ed attrezzature per Diagnostica di Immunoistochimica occorrenti all'AUSL di Viterbo, come dettagliatamente previsto dagli atti di gara.

### **ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

### **ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.**

L'Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE**

#### **PRESTAZIONI CONTRATTUALI.**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in

premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

#### **ART. 8 – DURATA.**

Il presente contratto ha una durata di tre anni + uno decorrenti dalla data di installazione e collaudo della strumentazione e secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. È vietato il rinnovo tacito.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVI.**

A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n. ) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Al fine dell'adeguamento dei prezzi, ex art 115 d.lgs. 163/2006, saranno sottoposti a revisione periodica i prezzi delle forniture ai sensi della normativa vigente. L'ISTAT cura la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione tra questi ultimi ed i prezzi di mercato.

#### **ART. 10 – ONERI ECONOMICI.**

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

#### **ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Il corrispettivo indicato verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di gara all'art. 12

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario n.

Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni,

necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 d.lgs. n° 50/2016, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

#### **ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza

assicurativa ( Allegato ) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

#### **ART. 15 – PENALI**

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati all'art. 6 del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, secondo le tempistiche indicate.

Si specifica in relazione ad altri inadempimenti che verranno applicate se seguenti penali:

- primo inadempimento - penale di € 250,00
- secondo inadempimento - penale € 500,00
- terzo inadempimento - penale € 1.000,00

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda

Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

~~La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.~~

~~La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza.~~

~~Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.~~

~~Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulate.~~

~~L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.~~

~~La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.~~

~~In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.~~

#### **ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

~~L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di~~

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa

stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 17 – PERSONALE.**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.

La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

- a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;
- b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;
- c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il

diritto al lavoro dei disabili”).

**ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

**ART. 19 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti

da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso in maniera proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio a mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Al Responsabile del Servizio l'Amministrazione, in persona del proprio Responsabile del procedimento, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

#### **ART. 22 – NUOVI PRODOTTI**

La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

#### **ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 24 – SUBAPPALTO**

Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall'art. 174 del d.lgs. n° 50/2016, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

#### **Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 26 – FORO COMPETENTE.**

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Viterbo.

**ART. 27 – RINVIO.**

~~Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.~~

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA

Azienda USL Viterbo

Il \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

~~Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 e.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27.~~

DITTA

Azienda USL di Viterbo

Il

Il Direttore Generale

Dott. \_\_\_\_\_

Dr. \_\_\_\_\_